CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO
Città metropolitana di Milano

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE E DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Approvato con Deliberazione CC n. del

INDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO **5**

TITOLO I RAPPORTI TRA ENTE LOCALE ED ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO E DI PARTECIPAZIONE ATTIVA **6**

CAPO I PRINCIPI GENERALI 6
Articolo 1 Definizioni generali *6*
Articolo 2 Finalità *7*
Articolo 3 Oggetto *7*
CAPO II ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 7
Articolo 4 Costituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni (ACA) *7*
Articolo 5 Soggetti legittimati all'iscrizione all'ACA *8*
Articolo 6 Iscrizione all'ACA *8*
Articolo 7 Rinnovo iscrizione all'ACA *9*
Articolo 8 Aggiornamento e cancellazione dall'ACA *9*
Articolo 9 Interventi di valorizzazione *10*
CAPO III CONSULTE COMUNALI 10
Articolo 10 Costituzione delle Consulte comunali e loro funzioni generali *10*
Articolo 11 Funzioni particolari della Consulta dello Sport e della Ricreazione *11*
Articolo 12 Funzioni particolari della Consulta della Cultura e del Tempo Libero *12*
Articolo 13 Funzioni particolari della Consulta del Volontariato, dei Diritti Sociali, dell'Ambiente e della Tutela degli animali 12
CAPO IV LE LINEE DI APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 55 E 56 DEL CTS E DEI RAPPORTI CON GLI ETS 13
Articolo 14 Finalità e ambito oggettivo e soggettivo di applicazione *13*
Articolo 15 Indirizzi generali sulle modalità di indizione e di svolgimento delle procedure *14*
Articolo 16 Criteri e principi comuni *14*
Articolo 17 Linee Guida procedurali *15*
Articolo 18 Co-programmazione *15*
Articolo 19 Impatto sulla programmazione pubblica *16*
Articolo 20 Co-progettazione *16*
Articolo 21 Accordo di collaborazione - convenzione *17*
Articolo 22 Le risorse economiche *17*
Articolo 23 Co-progettazione nella forma dell'accreditamento *18*
Articolo 24 Convenzioni con Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato *18*
Articolo 25 Valutazione di impatto sociale *19*
Articolo 26 Rendicontazione delle attività *19*
Articolo 27 Monitoraggio e controllo *19*
Articolo 28 Accesso agli strumenti di finanziamento pubblico *19*
Articolo 29 Volontari *20*
CAPO V COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONI COMUNALE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI 20
Articolo 30 Finalità, oggetto ed ambito di applicazione *20*
Articolo 31 Principi generali per la collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale *20*
Articolo 32 I cittadini attivi *21*
Articolo 33 Patto di collaborazione *22*
Articolo 34 Disposizioni di carattere procedurale *22*
Articolo 35 Patti di collaborazione ordinari *23*
Articolo 36 Patti di collaborazione per la gestione condivisa di spazi pubblici *23*
Articolo 37 Patti di collaborazione per la gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico *24*
Articolo 38 Patti di collaborazione complessi *24*
Articolo 39 Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici *25*
Articolo 40 Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno *25*
Articolo 41 Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali *26*
Articolo 42 Agevolazioni *26*
Articolo 43 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale *26*
Articolo 44 Formazione *27*

Articolo 45 Autofinanziamento ... *27*
Articolo 46 Comunicazione di interesse generale ... *27*
Articolo 47 Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione ... *27*
Articolo 48 Formazione per prevenire i rischi ... *28*
Articolo 49 Riparto delle responsabilità ... *28*
Articolo 50 Tentativo di conciliazione ... *28*
Articolo 51 Clausole interpretative ... *28*
Articolo 52 Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa ... *29*
Articolo 53 Disposizioni transitorie ... *29*
CAPO VI CONCESSIONE PATROCINI, BENEFICI ECONOMICI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI SU AFFISSIONI E ATTUAZIONE DI PATTI DI COLLABORAZIONI OCCASIONALI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ... 29
Articolo 54 Ambito di applicazione ... *29*
Articolo 55 Principi e finalità ... *29*
Articolo 56 Definizioni ... *30*
Articolo 57 Settori di intervento ... *30*
Articolo 58 Soggetti beneficiari ... *31*
Articolo 59 Criteri generali per la concessione di patrocini, benefici economici, contributi, agevolazioni su affissioni e per l'attuazione di patti di collaborazione occasionali ... *31*
Articolo 60 Concessione di Patrocinio ... *32*
Articolo 61 Concessione di benefici economici ... *33*
Articolo 62 Concessione di contributi ... *33*
Articolo 63 Concessione di agevolazioni su affissioni ... *34*
Articolo 64 Patto di collaborazione occasionale ... *35*

TITOLO II MODALITA' DELLA PARTECIPAZIONE ... 36

CAPO I ASSEMBLEE PUBBLICHE ... 36
Articolo 65 Finalità ... *36*
Articolo 66 Convocazione – Iniziativa e modalità ... *36*
Articolo 67 Assemblee – Organizzazione e partecipazione Conclusioni ... *37*
CAPO II ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE ... 37
Articolo 68 Istanze ... *37*
Articolo 69 Petizioni ... *37*
Articolo 70 Proposte ... *38*
Articolo 71 Rispetto dei termini ... *38*
CAPO III CONSULTAZIONE MEDIANTE SONDAGGI DI OPINIONE ... 38
Articolo 72 Finalità e metodi ... *38*

TITOLO III REFERENDUM ... 39

CAPO I REFERENDUM CONSULTIVO - NORME GENERALI ... 39
Articolo 73 Finalità ... *39*
Articolo 74 Referendum ammessi - Data di effettuazione ... *39*
Articolo 75 Iniziativa referendaria ... *39*
Articolo 76 Iniziativa dei cittadini ... *39*
CAPO II LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE ... 40
Articolo 77 Norme Generali ... *40*
Articolo 78 Indizione del referendum ... *41*
Articolo 79 Chiusura delle operazioni referendarie ... *41*
CAPO III ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO ... 41
Articolo 80 Organizzazione ... *42*
Articolo 81 Le tessere elettorali ... *42*
Articolo 82 L'ufficio di sezione ... *42*
Articolo 83 Organizzazione e orario delle operazioni ... *42*
Articolo 84 Determinazione dei risultati del referendum ... *43*
CAPO IV LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM ... 44
Articolo 85 Disciplina della propaganda a mezzo manifesti ... *44*
Articolo 86 Altre forme di propaganda - Divieti – Limitazioni ... *44*
CAPO V ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM ... 45
Articolo 87 Provvedimenti del Consiglio Comunale ... *45*

Articolo 88 Informazione dei cittadini *45*
CAPO VI RESPONSABILITÀ ATTUAZIONE PROCEDURE REFERENDARIE 45
Articolo 89 Disciplina del procedimento referendario *45*
Articolo 90 Scheda per il referendum *45*
Articolo 91 Pubblicità *45*
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI **46**
Articolo 92 Abrogazione altri Regolamenti *46*

Normativa di riferimento	– Costituzione della Repubblica italiana ed in particolare l'articolo 118, comma 4
	– Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
	– Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.
	– Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59"
	– Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999 n. 265" e ss.mm.ii.
	– Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii.
	– D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328"
	– Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete e degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" e ss.mm.ii
	– Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122 con modificazioni
	– Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106" e suoi decreti applicativi
	– Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, modificato dal Decreto legislativo n. 95 del 20 luglio 2018, in attuazione della Legge delega n. 106 del 6 giugno 2016 e suoi decreti applicativi
	– Decreto della Direzione Generale Famiglia della Regione Lombardia del 28 Dicembre 2011 - n.12884 "Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra Comune e soggetti del Terzo Settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali"
	– Sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020
	– Decreto legislativo. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito nella Legge n. 120 dell'11 settembre 2020
	– Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2021 n. 72 "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)"
	– Statuto del Comune di Peschiera Borromeo

TITOLO I
Rapporti tra Ente Locale ed enti senza scopo di lucro e di partecipazione attiva

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Definizioni generali

1. Ai fini del presente Titolo sono utilizzate le seguenti definizioni:

- "ACA": Albo Comunale delle Associazioni;
- "amministrazione condivisa": il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente di dare vita a rapporti non aventi carattere sinallagmatico tra cittadini e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- "Amministrazione procedente": l'Ente che indice e definisce il procedimento amministrativo, disciplinato dal presente Titolo;
- "APS": Associazione di Promozione Sociale;
- "attività di interesse generale": le attività indicate nel presente Titolo, previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;
- "Attività di Ricreazione": attività ludico/ricreative di enti non profit con finalità aggregative e socializzanti anche a carattere sportivo, ma non agonistiche/dilettantistiche;
- "Attività di Tempo Libero": attività di enti non profit che agiscono nell'ambito sociale e culturale rivolte alla realizzazione di iniziative di socializzazione (anche attraverso eventi, sagre, feste, manifestazioni) prive dell'aspetto ludico sportivo;
- "beni comuni": sono i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future. Per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva la comunità si attiva ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione, condividendo con l'amministrazione la responsabilità delle azioni.;
- "cittadini attivi": tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per periodi di tempo - anche limitati - per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni;
- "Comune o Amministrazione comunale": il Comune di Peschiera Borromeo nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- "CTS": decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106";
- "cura in forma condivisa": azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni con caratteri di inclusività ed integrazione;
- "ENP": Enti non profit, cioè senza fini di lucro, di cui al Libro I, Titolo II del Codice Civile;
- "ETS": Enti del Terzo Settore come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- "gestione condivisa": interventi finalizzati alla valorizzazione sociale e fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- "Libere forme di partecipazione e di cittadinanza attiva": le pluralità di soggetti formali e informali che agiscono senza fini di lucro per l'interesse della comunità del Comune di Peschiera Borromeo;
- "ODV": Organizzazione di Volontariato;
- "patto di collaborazione": l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;
- "proposta di collaborazione": la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti

dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti; la proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;

- "rigenerazione": interventi volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- "RUNTS": Registro Unico Nazionale del Terzo settore;
- "spazi pubblici": aree (verdi, piazze, strade, marciapiedi) e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
- "VIS": Valutazione di Impatto Sociale, processo di individuazione degli obiettivi attesi di cambiamento, di individuazione degli indicatori di riferimento, nonché di valutazione e misurazione degli impatti generati, anche in applicazione delle "Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo Settore", approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 23 luglio 2019.

Articolo 2
Finalità

1. Il presente Titolo, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 118, comma 4 della Costituzione, e nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto del Comune di Peschiera Borromeo al Titolo VIII inerente "Associazioni e Partecipazione", ha la finalità di promuovere, favorire e valorizzare le autonome forme di partecipazione e di cittadinanza attiva che agiscono, e hanno effetti con le loro azioni, nel territorio del Comune di Peschiera Borromeo.

Articolo 3
Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina:

a) l'Albo Comunale delle Associazioni;
b) le Consulte comunali;
c) le linee di applicazione e di determinazione degli articoli 55 e 56 del CTS;
d) la collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni;
e) le concessioni di patrocini, di benefici economici, di contributi, di agevolazioni su affissioni e l'attuazione di patti di collaborazione occasionali.

CAPO II
ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 4
Costituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni (ACA)

1. Il Comune di Peschiera Borromeo riconosce, promuove e valorizza le forme di pluralismo, di partecipazione e di cittadinanza attiva che operano per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, sportivi, ricreativi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.

2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme di partecipazione e di cittadinanza attiva nel rispetto della reciproca autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale e regionale.

3. Ai sensi dell'articolo 69, comma 2, dello Statuto Comunale è istituito l'Albo Comunale delle Associazioni, d'ora in poi denominato ACA, allo scopo di valorizzare le attività delle "Libere forme di partecipazione e di cittadinanza attiva" e di facilitare i rapporti tra queste e l'Amministrazione Comunale. Tali rapporti dovranno essere improntati a criteri di collaborazione, trasparenza, partecipazione e imparzialità.

4. L'ACA è istituito presso il Servizio competente che, in base all'organigramma vigente, ne cura la tenuta. Le informazioni dell'Ufficio, degli orari e dei riferimenti, e i relativi aggiornamenti, sono resi pubblici sul sito del portale del Comune di Peschiera Borromeo.

Articolo 5
Soggetti legittimati all'iscrizione all'ACA

1. L'ACA rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'Amministrazione intende valorizzare le "Libere Forme di partecipazione e di cittadinanza attiva" presenti sul territorio comunale.

2. Sono "Libere Forme di partecipazione e di cittadinanza attiva" i comitati, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni, le associazioni riconosciute e non riconosciute, le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (D. Lgs 39/2021) e le altre ENP realtà che siano riconducibili all'area del "Terzo Settore" (o settore Non profit), in particolare quelle riconosciute ai sensi del CTS.

3. Possono richiedere l'iscrizione all'ACA tutte le "Libere Forme di partecipazione e di cittadinanza attiva" (d'ora in poi chiamate Associazioni) che:

a) perseguono una o più finalità di cui all'articolo 4, comma 1;
b) non hanno scopo di lucro;
c) non perseguono statutariamente interessi o finalità politico partitiche, sindacali e/o di tutela di interessi economici;
d) svolgono un'attività di interesse o di coinvolgimento per la collettività locale, ancorché la forma Associativa non abbia sede nel Comune di Peschiera Borromeo e siano portatrici di interessi collettivi, ovvero siano produttrici di attività di interesse collettivo;
e) sono costituite da almeno un anno;
f) dimostrano di aver svolto la loro attività sul territorio comunale nei dodici (12) mesi precedenti la presentazione della domanda di iscrizione all' A.C.A;
g) dimostrano nel rendiconto economico il reimpiego di eventuali utili di gestione in iniziative inerenti gli obiettivi dell'Associazione e/o il perseguimento di finalità di interesse locale e/o di mutuo aiuto e/o solidarietà;
h) prevedono nei loro statuti l'eleggibilità delle cariche e la volontarietà dell'adesione e del recesso di tutti i loro membri;
i) dimostrano di riconoscere e rispettare i principi, le norme e i valori della Costituzione italiana, repubblicana ed antifascista, la quale vieta ogni discriminazione basata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Articolo 6
Iscrizione all'ACA

1. I soggetti legittimati all'iscrizione, di cui all'articolo precedente, comma 2, presentano la domanda di iscrizione all'ACA formulata su apposito modulo disponibile on line sul portale del Comune di Peschiera Borromeo in cui si dichiari di corrispondere a quanto indicato all'articolo 5, comma 3. Tale domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dello Statuto Sociale e/o dell'Atto Costitutivo o accordi tra i membri, da cui risulti l'assenza di scopo di lucro e la democraticità della struttura basata sull'elettività delle cariche sociali;
b) elenco delle cariche sociali e relativi nominativi come da verbale di nomina;
c) relazione dell'attività svolta sul territorio nell'anno precedente l'iscrizione;
d) presentazione rendiconto economico consuntivo dell'anno precedente;
e) indicazione dell'interesse di partecipazione/adesione ad una delle Consulte Comunali attive.

2. Le domande di iscrizione sono acquisite e prese in esame dal Comune due volte l'anno con scadenza 30 aprile e 30 novembre di ogni anno dalle quali, entro trenta (30) giorni successivi, il Responsabile di Area, si pronuncia in merito al suo accoglimento o non accoglimento e il Servizio competente, di cui all'art. 4.4 del presente Regolamento, provvede, in caso di accoglimento, alla predisposizione dell'atto da sottoporre all'approvazione della Giunta e a dare successiva

comunicazione all'Associazione. In caso di non accoglimento, si provvede a dare comunicazione, con le relative motivazioni, all'Associazione.

3. Il Responsabile di Area, inoltre, autorizza, dopo l'esame dell'attività principale svolta dall'Associazione prevista dallo Statuto, la partecipazione alla Consulta indicata nella domanda d'iscrizione e ne dà tempestiva comunicazione al Presidente della Consulta interessata dell'aggiornamento dell'Albo.

4. Gli enti di cui all'articolo 5, comma 2 del presente Regolamento, già iscritti al RUNTS ai sensi degli articoli 47 e 48 del CTS, provvedono alla presentazione della domanda d'iscrizione all'ACA di cui al comma 1 del presente articolo corredata unicamente dalla documentazione di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo.

5. La Croce Rossa Italiana Comitato Milano Est e il Corpo Volontari di Protezione Civile di Peschiera Borromeo sono inscritti d'ufficio all'ACA e non sono soggetti all'adempimento del rinnovo di cui al successivo articolo 7.

6. Le ODV e le APS, che hanno sottoscritto ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento una convenzione con l'Amministrazione comunale, sono d'ufficio iscritte all'ACA. Non sono soggette all'adempimento operativo del rinnovo, ma è cura dell'Amministrazione Comunale la verifica dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, con riferimento alle lettere d) ed e).

Articolo 7
Rinnovo iscrizione all'ACA

1. Il rinnovo dell'iscrizione all'ACA deve essere effettuato dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno, attraverso la compilazione dell'apposito modulo online disponibile sul portale del Comune di Peschiera Borromeo, indicando:

a) eventuali modifiche ai riferimenti dell'Associazione;
b) eventuali modifiche allo Statuto, Atto costitutivo o accordo tra i membri;
c) eventuali modifiche alla consulta alla quale si intende partecipare;
d) elenco, e loro descrizione, delle attività svolte negli ultimi 12 mesi (almeno 2), inerenti alla missione dell'Associazione, organizzate sul territorio e/o rivolte ai cittadini di Peschiera Borromeo. Dall'anno successivo all'approvazione del presente Regolamento, sarà necessario che almeno una di esse sia stata svolta in collaborazione, a supporto o con il patrocinio del Comune di Peschiera Borromeo;
e) conferma di partecipazione ad almeno due delle riunioni della Consulta di riferimento nell'anno solare precedente, nel rispetto dell'articolo 9, comma 3;
f) ultimo rendiconto economico consuntivo approvato.

2. Gli enti di cui all'articolo 5, comma 2 del presente Regolamento, già iscritti al RUNTS ai sensi degli articoli 47 e 48 del CTS, sono tenuti all'invio di una dichiarazione sostitutiva che attesti la permanenza all'interno del RUNTS in sostituzione delle informazioni di cui alle lettere a), b) ed f) del precedente comma.

3. Il mancato rinnovo nei tempi e nei modi previsti dal comma precedente comporta la cancellazione dell'Associazione dall'ACA pur rimanendo sempre la possibilità di procedere successivamente ad una nuova iscrizione come previsto dagli articoli 5 e 6 del presente Capo, che avrà validità a partire dall'anno successivo a quello del mancato rinnovo.

4. In caso di rinnovo, entro il 31 maggio di ogni anno il Responsabile di Area si pronuncia in merito al suo accoglimento o non accoglimento e aggiorna i relativi Presidenti delle Consulte Comunali di riferimento circa le loro attuali composizioni. In caso di mancato rinnovo decadono tutti i diritti previsti dell'iscrizione all'ACA.

Articolo 8
Aggiornamento e cancellazione dall'ACA

1. L'Associazione può richiedere la propria cancellazione dall'ACA in qualsiasi momento mediante comunicazione al Servizio competente, di cui all'art. 4.4 del presente Regolamento, con effetto immediato.

2. Il Responsabile di Area in qualsiasi momento può disporre la cancellazione dall'ACA al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, previa comunicazione scritta all'Associazione interessata.

Articolo 9
Interventi di valorizzazione

1. Il Responsabile di Area sovrintende alla tenuta ed alla redazione dell'elenco di cui all'articolo 69, comma 2, dello Statuto Comunale.

2. L'iscrizione all'ACA è condizione necessaria per partecipare alle elezioni degli organi delle Consulte Comunali di riferimento.

3. L'iscrizione all'ACA e il suo rinnovo comporta l'impegno alla partecipazione, durante l'anno solare, ad almeno due riunioni delle Consulte Comunali di riferimento ad eccezione delle Associazioni iscritte per la prima volta nel medesimo anno.

4. Le Associazioni iscritte possono indicare nelle forme di comunicazione l'indicazione "iscritta all' Albo Comunale delle Associazioni del Comune di Peschiera Borromeo".

5. L'iscrizione all'ACA dell'Associazione favorisce l'accesso agevolato per l'utilizzo delle strutture comunali e determina la possibilità, nei limiti di legge e del presente regolamento, di richiedere patrocini.

CAPO III
CONSULTE COMUNALI

Articolo 10
Costituzione delle Consulte comunali e loro funzioni generali

1. A sostegno della partecipazione dei cittadini, della cittadinanza attiva, del volontariato e delle "Libere forme di partecipazione e di cittadinanza attiva" e degli ambiti produttivi del territorio di Peschiera Borromeo, ai sensi dell'articolo 72, commi 2 e 3 dello Statuto Comunale, sono istituite in forma permanente le seguenti Consulte comunali:
a) Consulta della Sport e della Ricreazione;
b) Consulta della Cultura e del Tempo Libero;
c) Consulta del Volontariato, dei Diritti Sociali, Ambiente e Tutela degli Animali.

2. Possono essere istituite ulteriori Consulte in forma temporanea, ai sensi dell'articolo 72, comma 1 dello Statuto Comunale, da parte dell'Amministrazione comunale al fine di determinare, su particolari ambiti o materie d'interesse della comunità, attività di confronto e di consultazione dei cittadini. L'istituzione di ulteriori Consulte può essere richiesta anche da almeno dieci Associazioni iscritte all'ACA e la richiesta deve indicare l'oggetto di consultazione e il relativo interesse nei confronti della comunità. Nell'istituzione di ulteriori Consulte, l'Amministrazione comunale, tramite delibera della Giunta comunale, definisce l'oggetto di lavoro della Consulta, l'ambito disciplinare di riferimento, la sua durata e le eventuali caratteristiche delle Associazioni iscritte all'ACA che possono essere chiamate a partecipare. In casi di particolare necessità, l'Amministrazione comunale, tramite delibera della Giunta comunale, può determinare eventuali proroghe della durata della Consulta costituita in forma temporanea.

3. Le Consulte sono composte da soggetti eletti dai rappresentanti, o loro delegati, delle Associazioni di cui all'articolo 5, comma 2 del presente Capo regolarmente iscritte all'ACA. Nessun delegato può rappresentare più di una Associazione. Ogni Consulta è composta secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

4. Le Consulte – il cui parere non è vincolante – limitatamente all'ambito disciplinare di propria pertinenza, svolgono funzione di supporto e consulto all'intervento dell'Amministrazione comunale. In particolare, l'attività delle Consulte si uniforma alle seguenti norme:
a) le Associazioni a livello locale che partecipano alle Consulte, devono essere iscritte all'ACA e devono svolgere la loro attività in modo continuativo e non episodico;
b) le Associazioni non iscritte all'ACA possono partecipare alle riunioni delle Consulte solo se invitate dal Presidente o Vicepresidente della Consulta nonché dall'Amministrazione comunale per il tramite del Segretario; non avranno comunque diritto di voto nelle assemblee e i loro membri non potranno essere eletti come Presidente, Vice Presidente o Segretario della Consulta;

c) ogni Consulta nomina tra i suoi componenti un Presidente e un Vicepresidente; per le Consulte permanenti di cui al comma 1 del presente articolo, gli incarichi hanno durata triennale e la carica di Presidente può essere ricoperta per un massimo di due (2) volte consecutive; le nomine devono essere comunicate al Servizio competente, di cui all'art. 4.4 del presente Regolamento;
d) la funzione del Segretario della Consulta può essere svolta o da un membro appartenente alla Consulta stessa, o da un dipendente dell'Amministrazione, nel caso di esplicita richiesta del Presidente. In quest'ultimo caso il Responsabile di Area provvederà ad indicare almeno tre nominativi per garantire la presenza del Segretario verbalizzante. Compiti di quest'ultimo sono: la rilevazione delle presenze dei rappresentanti delle associazioni alle riunioni e la redazione del verbale. La trasmissione di quest'ultimo, unita al registro delle presenze deve essere trasmessa entro sette (7) giorni al Servizio competente, di cui all'art. 4.4 del presente Regolamento;
e) in sede di prima costituzione la Consulta viene convocata dal Sindaco, o un suo delegato, che presiede la prima seduta e coordina le votazioni per l'elezione del Presidente;
f) non si può candidare alla carica di Presidente, Vicepresidente di una Consulta chi ricopre incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale ovvero ricoprano incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici;
g) ad ogni riunione della Consulta può partecipare il Sindaco o un suo delegato ma senza diritto di voto; le convocazioni delle riunioni, sono effettuate almeno sette (7) giorni prima dal Presidente, con definizione dell'ordine del giorno, dell'ora, del luogo e della modalità di svolgimento dell'incontro;
h) le Consulte assumono le decisioni e gli atti di competenza a maggioranza dei componenti presenti;
i) le riunioni delle Consulte sono convocate dal Presidente per il tramite del Segretario; il Presidente indice la convocazione anche su eventuale richiesta di almeno cinque (5) dei componenti/rappresentanti;
j) la Consulta si riunisce almeno due (2) volte all'anno;
k) la Consulta può riunirsi anche in forma di audio e/o video conferenza, a condizione che sia garantito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno;
l) il Presidente decade dalla carica qualora non provveda alla convocazione del numero minimo indicato alla precedente lett. j);
m) in caso di decadenza del Presidente di una delle Consulte di cui al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione comunale per la nomina del nuovo Presidente, provvede alla convocazione della Consulta attraverso il Segretario della stessa; nel caso in cui per tre volte consecutive non sia stato possibile nominare il nuovo Presidente, il Segretario della Consulta ne dà opportuna comunicazione alla Giunta comunale che provvede a rendere "inattiva" la Consulta sino alla determinazione di nuove condizioni;
n) ogni Associazione, tramite il proprio rappresentante appositamente delegato, componente della Consulta deve partecipare ad almeno due riunioni della Consulta di riferimento nel corso dell'anno solare, in caso contrario, non vi sarà la possibilità di rinnovo dell'iscrizione all'ACA per l'anno seguente.

5. Per particolari argomenti i Presidenti delle Consulte permanenti possono prevedere la convocazione in forma congiunta. In tali casi ogni consulta provvede alla convocazione a firma congiunta dei Presidenti secondo le modalità indicate alla lett. f), di cui al comma precedente.

Articolo 11
Funzioni particolari della Consulta dello Sport e della Ricreazione

1. La Consulta dello Sport e della Ricreazione è l'organo di partecipazione rappresentativo delle discipline sportive e ricreative praticate sul territorio comunale.

2. Alla Consulta competono le seguenti funzioni:
a) coordinare le iniziative a carattere sportivo e ricreativo che si svolgono sul territorio comunale, soprattutto al fine di non dar luogo a sovrapposizione di iniziative;
b) favorire un costruttivo confronto fra i dirigenti delle diverse discipline, al fine di offrire ai cittadini di qualsiasi età di Peschiera Borromeo una concreta e diversificata proposta sportiva e/o ricreativa;
c) farsi promotrice di iniziative ludico-motorie e ricreative per i cittadini di ogni età, coinvolgendo il mondo della scuola, del lavoro e dello sport;

d) redigere un programma delle iniziative, delle necessità e dei relativi obiettivi, da inviare all'Amministrazione comunale entro il 30 settembre di ogni anno, affinché sia tenuta in considerazione nella fase di formazione del bilancio di previsione;
e) sottoporre all'Amministrazione comunale proposte di intervento per migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi a supporto delle Associazioni e a supporto dei cittadini;
f) esprimere pareri su richiesta del Comune;
g) proporre ed organizzare corsi di aggiornamento per volontari e operatori delle associazioni con conferenze, dibattiti e tavole rotonde tenute da esperti nelle varie discipline sportive;
h) farsi interprete delle esigenze e necessità di tutte le società sportive e ricreative operanti nel territorio;
i) esprimere parere, osservazioni e suggerimenti per l'utilizzo e/o finalità delle strutture comunali di riferimento;
j) favorire l'incontro e il dialogo fra portatori di differenti culture, incentivando l'integrazione tra tutti i cittadini presenti sul territorio comunale promuovendo iniziative rivolte a cittadini stranieri e iniziative rivolte a cittadini diversamente abili, promuovendo di fatto attività di prevenzione verso qualsiasi forma di discriminazione, di razzismo e xenofobia;
k) promuovere le pari opportunità.

3. La Consulta dello Sport e della Ricreazione è composta da un rappresentante designato da ogni società/ associazione sportiva o ricreativa iscritta all'ACA e al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Articolo 12
Funzioni particolari della Consulta della Cultura e del Tempo Libero

1. La Consulta della Cultura e del Tempo Libero è l'organo di partecipazione rappresentativo delle attività culturali e del tempo libero praticate sul territorio comunale.

2. Alla Consulta competono le seguenti funzioni:
a) coordinare le iniziative a carattere culturale e del tempo libero che si svolgono sul territorio comunale, soprattutto al fine di non dar luogo a sovrapposizione delle singole iniziative;
b) favorire un costruttivo confronto fra le Associazioni, al fine di favorire una concreta e diversificata proposta culturale ai cittadini di qualsiasi età di Peschiera Borromeo;
c) farsi promotrice di iniziative culturali e rivolte al tempo libero a favore dell'intera cittadinanza coinvolgendo il mondo della scuola, del lavoro, delle eventuali altre Consulte e di ogni altra realtà presente sul territorio;
d) redigere un programma delle iniziative, delle necessità e dei relativi obiettivi, da inviare all'Amministrazione comunale entro il 30 settembre di ogni anno, affinché venga tenuta in considerazione nella fase di formazione del bilancio di previsione;
e) sottoporre all'Amministrazione comunale proposte di intervento per migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi a supporto delle Associazioni e a supporto dei cittadini;
f) esprimere pareri su richiesta del Comune;
g) farsi interprete delle esigenze e necessità di tutte le associazioni culturali e del tempo libero operanti nel territorio;
h) proporre ed organizzare corsi di aggiornamento per volontari e per gli operatori delle associazioni;
i) esprimere parere, osservazioni e suggerimenti per l'utilizzo e/o finalità delle strutture comunali di riferimento;
j) favorire nello svolgimento delle attività di ogni Associazione l'incontro e il dialogo fra portatori di differenti culture, incentivando l'integrazione tra tutti i cittadini presenti sul territorio comunale promuovendo iniziative rivolte a cittadini stranieri e iniziative rivolte a cittadini diversamente abili, promuovendo di fatto attività di prevenzione verso qualsiasi forma di discriminazione, di razzismo e xenofobia;
k) promuovere le pari opportunità.

3. La Consulta della Cultura e del Tempo Libero è composta da un rappresentante designato da ogni Associazione culturale iscritta all'ACA.

Articolo 13
Funzioni particolari della Consulta del Volontariato, dei Diritti Sociali, dell'Ambiente e della Tutela degli animali

1. La Consulta del Volontariato, dei Diritti Sociali, dell'Ambiente e della Tutela degli animali è l'organo di partecipazione rappresentativo delle Associazioni, che operano in campo sociale e socio-assistenziale sul territorio di

Peschiera Borromeo e sensibili alle tematiche relative alla tutela delle risorse ambientali, alla loro riqualificazione e alla tutela degli animali.

2. Alla Consulta del Volontariato, dei Diritti Sociali, dell'Ambiente e della Tutela degli animali competono le seguenti funzioni:

a) coordinare le attività e le iniziative di cui al comma 1, che si svolgono sul territorio comunale, soprattutto al fine di non dar luogo a sovrapposizione delle singole iniziative;
b) favorire un costruttivo confronto fra le stesse associazioni, al fine di ottimizzare le attività svolte da ognuna di esse, e di favorire la spontanea adesione dei cittadini alle attività di volontariato;
c) redigere un programma delle attività, delle iniziative, delle necessità e dei relativi obiettivi, da inviare all'Amministrazione comunale entro il 30 settembre di ogni anno, affinché venga tenuta in considerazione nella fase di formazione del bilancio di previsione;
d) sottoporre all'Amministrazione comunale proposte di intervento per migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi a supporto delle Associazioni e a supporto dei cittadini con particolare attenzione alle iniziative di informazione e sensibilizzazione pubblica in materia ambientale, per lo sviluppo sostenibile della città;
e) esprimere pareri su richiesta del Comune;
f) favorire l'incontro e il dialogo fra portatori di differenti culture, incentivando l'integrazione tra cittadini anche stranieri presenti sul territorio comunale, sia in riferimento alla tutela dei diritti, istruzione, salute e della fruizione dei servizi sociali ma anche promuovendo iniziative di prevenzione verso qualsiasi forma di discriminazione, razzismo e xenofobia;
g) promuovere le pari opportunità;
h) farsi interprete delle esigenze e necessità di tutte le società sportive e ricreative operanti nel territorio;
i) proporre argomenti di approfondimento generali e particolari sulle tematiche ambientali e di tutela degli animali e di volontariato e di cittadinanza attiva;
j) proporre e attivare momenti di informazione e sensibilizzazione pubblica in materia di volontariato e di cittadinanza attiva, ambientale e di sviluppo sostenibile della città;
k) proporre ed organizzare corsi di aggiornamento per volontari e per gli operatori delle associazioni;
l) essere soggetto attivo nel favorire il processo di partecipazione dei cittadini relativamente alle tematiche ambientali;
m) esprimere motivati orientamenti, in merito ai programmi e progetti dell'Amministrazione comunale in materia ambientale e di tutela degli animali.

3. La Consulta del Volontariato, dei Diritti Sociali, ambiente e tutela degli animali è composta da:

- n. 1 rappresentante della Croce Rossa Italiana designato dalla locale delegazione C.R.I;
- n. 1 rappresentante della Protezione Civile designato dalla locale delegazione P.C.;
- n. 1 rappresentante designato da ogni Associazione di volontariato presente sul territorio diverso da quelle sopra elencate ed iscritto all'ACA;
- n. 1 rappresentante designato da ogni Associazione di carattere ambientalista/ animalista iscritta all'ACA.

CAPO IV
LE LINEE DI APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 55 E 56 DEL CTS E DEI RAPPORTI CON GLI ETS

Articolo 14
Finalità e ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, si intende sostenere l'attivazione di speciali forme di partenariato pubblico-privato sociale e dare attuazione a quanto disposto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore (CTS), al fine di assicurare il coinvolgimento attivo degli enti di Terzo Settore, in particolare mediante l'attivazione di procedimenti:

a) nelle attività di co-programmazione;
b) nelle procedure di co-progettazione;
c) nelle procedure di co-progettazione nella forma dell'accreditamento;

d) ai fini dell'affidamento di convenzioni alle Organizzazioni di Volontariato (OdV) ed alle Associazioni di Promozione Sociale (APS);
e) nell'ambito delle procedure di valorizzazione dei beni comuni per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il presente Capo IV disciplina le linee di azione, i progetti di intervento ed i servizi riconducibili alle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 comma 1, del CTS.

3. Il Comune, assicura e garantisce il coinvolgimento attivo degli Enti di Terzo settore, come definiti dall'articolo 4 del CTS.

Articolo 15
Indirizzi generali sulle modalità di indizione e di svolgimento delle procedure

1. I procedimenti di cui all'articolo 14 del presente Capo sono attivati dal Comune in conformità alla L. 241/90 e secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida di cui al DM 72/2021 mediante la pubblicazione di appositi Avvisi, che stabiliscono i requisiti di partecipazione degli Enti del Terzo Settore, nonché l'eventuale coinvolgimento di altri enti pubblici, autonomie funzionali e soggetti terzi, nel rispetto dei criteri e dei principi-guida di cui al successivo articolo e delle specifiche disposizioni previste dal presente Regolamento.

2. Per quanto riguarda le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione sociale di zona e le unità d'offerta sperimentali, si applica, in via aggiuntiva al presente Regolamento, la vigente disciplina regionale.

3. Gli Enti del Terzo Settore, singoli e associati, possono formalizzare tramite apposita istanza al Comune di Peschiera Borromeo, una proposta motivata per l'attivazione delle procedure di cui al primo comma dell'articolo 14. Il Comune è tenuto a rispondere alle proposte, anche se ritenute non di interesse generale, entro trenta giorni dalla relativa presentazione, offrendone motivazione.

4. Tutti gli atti dei procedimenti oggetto del presente Capo sono pubblicati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trasparenza amministrativa, mediante la creazione di apposita sotto-sezione all'interno del portale web del Comune di Peschiera Borromeo.

5. Tutte le operazioni di svolgimento delle procedure di cui ai commi precedenti sono verbalizzate e gli esiti delle stesse sono contenute nel documento e/o provvedimento conclusivo del procedimento.

Articolo 16
Criteri e principi comuni

1. L'attivazione di procedimenti di cui all'articolo 14 del presente Capo avviene, nel rispetto dei seguenti criteri e principi comuni:
a) buona fede e leale collaborazione reciproche;
b) trasparenza, parità di trattamento e pubblicità;
c) monitoraggio, rendicontazione e controllo;
d) condivisione delle informazioni;
e) semplificazione degli oneri e degli adempimenti amministrativi in applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza;
f) promozione dell'iniziativa di parte;
g) economicità, co-responsabilità e compartecipazione, intesa anche come messa a disposizione di risorse umane, strumentali, finanziarie, immobiliari aggiuntive rispetto alle risorse pubbliche;
h) orientamento al perseguimento del benessere della comunità di riferimento, anche valorizzando il coinvolgimento del volontariato e in generale della cittadinanza attiva;
i) qualità, continuità, innovazione, accessibilità (anche economica), disponibilità e completezza dei servizi, delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, del coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti;
j) composizione e qualità del partenariato attivato dal soggetto del Terzo Settore, singolo o associato, in merito alle azioni progettuali proposte, con particolare riguardo alla ampiezza delle reti di collaborazione e coinvolgimento dell'associazionismo;

k) risposte appropriate e personalizzate rispetto ai bisogni, perseguite in termini di efficacia ed efficienza;
l) trasversalità delle azioni e delle finalità previste negli interventi proposti al fine della riduzione dell'area dell'assistenza verso percorsi, anche graduali e parziali, di inclusione attiva e di capacitazione dei soggetti coinvolti;
m) qualità dell'aggiornamento professionale e formativo degli operatori, anche volontari, coinvolti nell'attuazione degli interventi e miglioramento delle capacità di autoapprendimento da parte dei beneficiari e degli utenti;
n) valorizzazione di progetti e di strumenti riconducibili al settore dell'ICT per il conseguimento delle finalità indicate nel presente Titolo;
o) rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 (Lavoro negli enti del Terzo Settore), dall'articolo 17 (volontario e attività di volontariato) e dall'articolo 18 (Assicurazione obbligatoria) del CTS.

Articolo 17
Linee Guida procedurali

1. Al fine di dare effettiva attuazione ai contenuti generali indicati nel presente Capo IV all'interno di un quadro di riferimento procedurale condiviso, il Comune di Peschiera Borromeo elabora Linee guida procedurali, con particolare riferimento agli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione.

Articolo 18
Co-programmazione

1. La co-programmazione, ai sensi dell'articolo 55, comma 2 del CTS, consiste in un'istruttoria condivisa e partecipata, attivata dall'Amministrazione procedente, anche su istanza degli Enti del Terzo Settore, singoli o associati, al fine:
- di leggere ed individuare:
  a) i bisogni della comunità di riferimento;
  b) gli interventi necessari, e le modalità di realizzazione degli stessi;
  c) le risorse disponibili al fine di effettuare una costruzione partecipata della programmazione pubblica;
- di promuovere l'attivazione delle reti, anche informali, mettendo a fattor comune le potenzialità, di vario genere, espresse dalla comunità locale.

2. Il procedimento di co-programmazione, può avere ad oggetto una o più attività di interesse generale, previste dall'articolo 5 del CTS, in coerenza con le competenze dell'Amministrazione comunale, al fine di promuovere politiche integrate, funzionali al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibili.

3. I procedimenti di co-programmazione sono avviati dall'Amministrazione procedente, anche a seguito dell'accoglimento di istanze presentate da Enti del Terzo Settore, singoli o associati, e delle istanze emerse presso le sedi delle Consulte permanenti di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, mediante la pubblicazione di un Avviso nel quale si stabiliscono:
a) oggetto del procedimento di co-programmazione;
b) requisiti dei partecipanti;
c) modalità di presentazione della domanda di partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate
d) tempi e modalità di svolgimento del procedimento;
e) conclusione del procedimento;
f) regime di pubblicità e trasparenza.

4. In sede di co-programmazione è prevista e favorita la partecipazione di organismi di rappresentanza degli Enti del Terzo Settore, ove presenti.

5. Per l'avvio e per la conclusione del procedimento di co-programmazione sono necessari atti del Responsabile di Area competente. Per dare maggior rilievo alla volontà dell'Amministrazione comunale di avviare la co-programmazione quale scelta di indirizzo di natura politico-amministrativo, è prevista la possibilità di far precedere all'atto del Responsabile di Area competente l'adozione di un atto di approvazione delle linee di indirizzo da parte della Giunta Comunale.

6. L'atto conclusivo del procedimento, pubblicato sul portale del Comune di Peschiera Borromeo, dà conto delle proposte, degli elementi di analisi e dei contribuiti raccolti e verbalizzati nelle sessioni di co-programmazione. I contenuti emersi dalla co-programmazione potranno confluire in un documento unitario eventualmente preliminare al successivo procedimento di co-progettazione.

Articolo 19
Impatto sulla programmazione pubblica

1. Degli esiti del procedimento di co-programmazione, il Comune di Peschiera Borromeo tiene conto motivatamente nell'elaborazione e nell'aggiornamento degli altri strumenti di programmazione e di pianificazione, generali e settoriali, con particolare riguardo al Documento Unico di Programmazione triennale (DUP) e conseguente Piano Esecutivo di Gestione (PEG), al Piano di Sviluppo del Welfare (Piano di Zona), al Piano di Governo del Territorio (PGT), previsti dalla disciplina di settore.

Articolo 20
Co-progettazione

1. La co-progettazione, in attuazione dell'articolo 55, comma 3 del CTS, è il processo condiviso, laddove ritenuto funzionale, anche periodico, di definizione, attivazione e realizzazione di progetti, interventi e servizi, in termini di attività di interesse generale, fra loro connessi, diretti alla comunità di riferimento, anche sulla scorta dell'attività di co-programmazione, ove svolta, così come prevista al precedente articolo 18.

2. Il procedimento di co-progettazione, che può essere promosso anche dagli Enti del Terzo Settore, singoli e associati, può avere ad oggetto più attività di interesse generale, può prevedere l'utilizzo e la valorizzazione di beni, di proprietà pubblica o di soggetti terzi, e si svolge nel rispetto dei principi del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

3. In relazione ai procedimenti a iniziativa di parte, gli Enti del Terzo Settore, a pena di irricevibilità, presentano una proposta progettuale completa degli elementi salienti della proposta, comprensivi del contesto di riferimento, delle finalità da conseguire, della durata programmata per i raggiungimenti degli obiettivi e del quadro economico della stessa, ivi comprese le risorse di competenza comunale. Il Comune di Peschiera Borromeo è tenuto a rispondere alle proposte, anche se ritenute non di interesse generale, entro trenta (30) giorni dalla relativa presentazione, offrendone motivazione.

4. I procedimenti di co-progettazione, anche nel caso di accoglimento di istanza di parte, sono avviati dall'Amministrazione procedente mediante la pubblicazione di un Avviso con il quale:

- si raccolgono le disponibilità da parte di Enti del Terzo Settore ad entrare in partnership con il Comune in relazione all'oggetto del procedimento;
- si definiscono i requisiti di partecipazione degli Enti del Terzo Settore, le finalità e l'oggetto del procedimento, la durata del partenariato, il quadro progettuale economico di riferimento, i requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse le forme di sostegno, le fasi del procedimento e modalità di svolgimento; i termini di presentazione delle domande di partecipazione, di elaborazione della proposta progettuale, i criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere – nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS e la conclusione dell'intero procedimento.

5. A conclusione della fase di individuazione del soggetto e dei soggetti del Terzo Settore, si dà avvio alle sessioni di co-progettazione attraverso l'attivazione del cosiddetto "tavolo di co-progettazione". La fase di co-progettazione, in base a quanto previsto dall'Avviso pubblicato, si svolge coinvolgendo l'ETS o gli ETS utilmente collocati nella graduatoria esito dalla fase selettiva della procedura, la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente.

6. L'avvio e la conclusione del procedimento avvengono con atti del Responsabile di Area competente.

7. L'atto conclusivo del procedimento dà conto dell'accordo fra Amministrazione procedente e gli Enti del Terzo Settore partecipanti alle sessioni di co-progettazione, avente ad oggetto una proposta progettuale unitaria condivisa, anche quale sintesi e/o integrazione di più proposte progettuali.

8. Di conseguenza, il Comune e gli Enti del Terzo Settore partner, che hanno elaborato la proposta progettuale unitaria, realizzano le azioni e gli interventi in essa previsti secondo quanto previsto nell'Avviso.

9. Ai procedimenti di cui al presente articolo può applicarsi la valutazione di impatto sociale (VIS), ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 21
Accordo di collaborazione - convenzione

1. Terminata la fase di definizione progettuale di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione comunale e gli Enti del Terzo Settore partner sottoscrivono un accordo di "collaborazione – convenzione" di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nel quale saranno disciplinati:

- la durata dell'Accordo di "collaborazione – convenzione";
- tutti gli aspetti relativi alla realizzazione delle azioni co-progettate in conformità a quanto previsto nell'Avviso di indizione della procedura;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione medesima, unicamente al fine di perseguire l'interesse generale;
- i termini e le modalità del sistema di monitoraggio e di rendicontazione;
- la dimensione economica, il controllo e valutazione degli interventi in corso e degli esiti finali;

2. L'accordo di collaborazione – convenzione, deve prevedere le modalità di riapertura della co-progettazione in quanto procedimento dinamico che, una volta identificati i partner e giunti alla definizione condivisa dei progetti e degli interventi da attuare, si sviluppa in una successiva fase di realizzazione delle attività, caratterizzata da flessibilità, ciclicità e inclusione (tipiche dello strumento partecipativo che permette di estendere/limitare il campo d'azione, aggiungere attività, incorporare elementi mancanti, attivare la prosecuzione degli interventi, gestire eventuali imprevisti).

3. L'accordo di collaborazione – convenzione definisce le modalità e gli strumenti di governance, in quanto la fase di realizzazione delle attività richiede la partecipazione e la collaborazione dell'Ente locale e degli Enti del Terzo Settore partner, nel rispetto dei ruoli, all'interno di un quadro di responsabilità condivise.

Articolo 22
Le risorse economiche

1. Le risorse pubbliche economiche e/o patrimoniali, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva tra l'Ente Locale e gli Enti del Terzo Settore sono da ricondurre alla categoria dei contributi, disciplinati dall'articolo 12 della legge 241/1990.

2. Infatti, il rapporto che lega il Comune e l'Ente del Terzo Settore partner destinatario di risorse pubbliche non è contraddistinto dalla funzione sinallagmatica tipica di contratti a prestazioni corrispettive: l'erogazione è diretta, infatti, a fornire una provvista economica per le attività e i contenuti di rilievo pubblicistico e, dunque, di interesse generale, previsti dal progetto esito del percorso di co-progettazione tra Ente Locale ed Enti del Terzo Settore.

3. Agli Enti del Terzo Settore partner è richiesta una compartecipazione – cofinanziamento. L'Avviso di co-progettazione deve prevedere e descrivere le modalità di tale cofinanziamento che potrà essere rappresentato da risorse integrative, monetari e non monetarie, intese come risorse umane, anche volontarie, economiche, beni immobili, attrezzature e/o servizi aggiuntivi.

4. In tale prospettiva, tenuto conto delle attività da svolgere e dell'impegno economico richiesto agli Enti del Terzo Settore partner, anche in merito alle risorse umane impegnate in attività di co-progettazione, l'Amministrazione comunale può concedere un acconto iniziale in misura non superiore a metà del contributo riconosciuto su base annuale e potrà procedere ad erogazioni di acconti successivi sulla base dell'acquisizione di adeguata rendicontazione.

5. Il contributo a sostegno delle attività di co-progettazione così definito si differenzia in modo sostanziale da altri contributi e/o liberalità a sostegno di enti e associazioni e, per tale motivo, non è soggetto alle indicazioni e alle procedure definite nel Capo VI del presente Titolo.

Articolo 23
Co-progettazione nella forma dell'accreditamento

1. La co-progettazione può essere declinata nella modalità dell'accreditamento, ai sensi dell'articolo 55, comma 4 del CTS.

2. Il Comune nel proprio Avviso stabilisce:
a) le finalità e l'oggetto del procedimento;
b) i requisiti di partecipazione degli Enti del Terzo Settore;
c) la durata dell'accreditamento;
d) le modalità di svolgimento e di conclusione del procedimento;
e) la regolamentazione delle modalità di scelta degli Enti del Terzo Settore accreditati per l'attivazione del partenariato;
f) il regime economico conseguente all'attivazione del partenariato;
g) i termini e le modalità dell'attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione degli esiti.

3. I rapporti fra Amministrazione e gli Enti del Terzo Settore accreditati sono regolati mediante "patti di accreditamento", sottoscritti anche ai sensi dell'articolo 11 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 24
Convenzioni con Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato

1. Il Comune, anche sulla scorta di quanto emerso nell'ambito dei procedimenti di co-programmazione, ove svolti, e secondo quanto previsto dall'articolo 56 del CTS , può fare ricorso a convenzioni, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, con Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato che, in virtù di un apporto in via prevalente di soci e cittadini volontari, si configurino come più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Sono indicate a titolo esemplificativo ma non esaustivo alcune attività o servizi sociali di interesse generale:
- l'accompagnamento e l'assistenza di malati, anziani, inabili e portatori di handicap;
- l'assistenza e l'accompagnamento di minori in prossimità degli edifici scolastici durante l'ingresso e l'uscita da scuola;
- l'apertura e il servizio condotto presso luoghi di pubblico interesse (musei, teatri, biblioteche, centri sociali, centri per la terza età, centri di accoglienza e di ascolto per le tossicodipendenze);
- interventi a difesa, conservazione e valorizzazione dell'ambiente naturale (guardie ecologiche, guide ecologiche, ecc.);
- interventi di cura e conservazione del patrimonio a verde.

3. Il Comune svolge preliminarmente una valutazione complessiva, sulla convenienza economica, sulla capacità delle Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato di garantire continuità dei servizi e degli interventi, sugli effetti finali della scelta della convenzione rispetto all'applicazione della disciplina di diritto comune per svolgimento di servizi sociali e/o altre attività di interesse generale. Tale valutazione avviene con particolare riferimento all'ampliamento della platea dei destinatari, al livello qualitativo del servizio, agli effetti di integrazione sociale e alla sollecitazione dell'attivismo civico avendo cura di mettere in evidenza la maggiore attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità, adeguatezza.

4. L'Amministrazione procedente mediante apposito Avviso indica le finalità e l'oggetto del procedimento, i requisiti di partecipazione, con particolare riguardo all'esperienza richiesta in relazione all'attività di interesse generale da svolgere, l'eventuale bene immobile da mettere a disposizione, le voci delle spese e i relativi limiti ai fini del loro rimborso, nonché le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione dell'esecuzione e degli esiti finali.

5. Le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato possono presentare proposte finalizzate all'attivazione dei relativi procedimenti; a tal fine le proposte devono descrivere gli elementi progettuali dell'intervento proposto, pena l'irricevibilità delle stesse. Il Comune di Peschiera Borromeo è tenuto a rispondere alle proposte, anche se ritenute non di interesse generale, entro trenta (30) giorni dalla relativa presentazione, offrendone motivazione.

6. I rapporti di collaborazione conseguenti alla definizione del progetto di intervento sono regolati in apposite convenzioni. Tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate**.**

Articolo 25
Valutazione di impatto sociale

1. Il Comune di Peschiera Borromeo – al fine di sostenere l'attivazione di rapporti collaborativi con gli Enti del Terzo Settore, ai sensi dei precedenti Capi I e II, finalizzati alla creazione di valore nei riguardi della comunità di riferimento – può prevedere l'utilizzo della valutazione di impatto sociale (VIS), ai sensi della vigente normativa.

2. Il Comune, in ogni caso, nei propri atti indica la metodologia da utilizzarsi per la VIS, i relativi indicatori e le modalità di verifica, valutazione e misurazione; al fine di non introdurre oneri gravosi a carico degli Enti del Terzo Settore può stabilire un contributo pubblico per l'attività di VIS, da rendicontare ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 26.

3. Il Comune e gli Enti del Terzo Settore interessati comunicano gli esiti della valutazione e della misurazione dell'impatto conseguente alle attività di interesse generale svolte.

Articolo 26
Rendicontazione delle attività

1. Il Comune, in applicazione del CTS, nell'ambito degli accordi di collaborazione - convenzioni e comunque prima dell'avvio delle attività, indica nei propri atti le modalità di rendicontazione, anche prevedendo appositi format delle attività svolte, al fine di riscontrarne la corrispondenza a quanto previsto nelle proposte progettuali approvate, in applicazione dei principi di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità, nonché al fine di erogare il contributo.

2. La rendicontazione ha lo scopo di rendere evidenti i risultati dell'attività co-progettata, in termini qualitativi e quantitativi, anche grazie all'utilizzo di tabelle e grafici, relazioni illustrative delle attività svolte e dei costi sostenuti e per dimostrare il corretto ed efficace impiego della totalità delle risorse (personale, strumentali, volontarie) messe a disposizione dal Comune e dai partner. Può essere prevista la sola rendicontazione finale o, in relazione alla durata ed agli importi, anche rendicontazioni periodiche in itinere, le cui modalità sono definite nell'Avviso, anche in relazione alla previsione di verifiche di conformità dell'attività svolta, ai sensi del successivo articolo 27.

3. Nel caso di utilizzo di risorse derivanti dalla partecipazione a bandi o avvisi di soggetti terzi oppure disciplinate da una normativa speciale, si applicheranno le regole specifiche ivi previste.

4. Il Comune adotta gli atti conseguenti alla riscontrata difformità fra attività svolte e attività previste dal progetto.

Articolo 27
Monitoraggio e controllo

1. Il Comune, nell'ambito del singolo procedimento, stabilisce nell'accordo di collaborazione - convenzione le modalità ed i termini delle attività di monitoraggio, di controllo e valutazione dell'esecuzione e degli esiti finali, anche ai fini della semplificazione delle modalità di attestazione delle spese sostenute.

2. In particolare, l'Avviso e il successivo accordo di collaborazione - convenzione disciplinano le forme di verifica delle attività e di controllo della qualità, nonché il relativo regime sanzionatorio.

3. In coerenza con la peculiare natura del rapporto collaborativo, tipico delle forme in precedenza richiamate, gli Enti del Terzo Settore, singoli e associati, possono prevedere sistemi di auto-monitoraggio e di auto-controllo, nonché questi ultimi possono essere incentivati mediante criteri di valutazione premiale nell'ambito della procedura di co-progettazione.

4. Gli atti del Comune danno conto degli esiti delle attività svolte ai sensi della presente disposizione.

Articolo 28
Accesso agli strumenti di finanziamento pubblico

1. Il Comune di Peschiera Borromeo, al fine di sostenere e promuovere il ruolo attivo degli Enti del Terzo Settore nello svolgimento delle attività di interesse generale, favorisce l'accesso alle varie forme di finanziamento pubblico, in attuazione a quanto previsto dal CTS, alla luce di quanto emerso dalle attività di co-programmazione ed anche al fine di promuovere l'addizionalità delle risorse, pubbliche e del privato sociale. In particolare il Comune di Peschiera Borromeo:

- Raccolta fondi e 5 per1000: al fine di sostenere e promuovere il ruolo attivo degli Enti del Terzo Settore nello svolgimento delle attività di interesse generale, promuove la cultura del dono e della raccolta fondi, nel rispetto della disciplina vigente. Inoltre, ai sensi della vigente disciplina in materia di 5 per 1000, può destinare le risorse prioritariamente per l'attivazione di rapporti collaborativi con gli Enti del Terzo Settore del proprio territorio;
- Art-bonus: promuove l'utilizzo della disciplina vigente in materia di art-bonus anche al fine di favorire l'attivazione di rapporti collaborativi con gli Enti del Terzo Settore per lo svolgimento di attività di interesse generale, tenendo conto di quanto risultante dalle attività di co-programmazione, ove svolte;
- Social-bonus: promuove l'utilizzo della disciplina in materia di social-bonus, ai sensi dell'articolo 81 del CTS, anche al fine di favorire l'attivazione di rapporti collaborativi con gli Enti del Terzo Settore per lo svolgimento di attività di interesse generale, tenendo conto di quanto risultante dalle attività di co-programmazione, ove svolte.
- Servizio civile universale: al fine di attivare rapporti collaborativi con gli Enti del Terzo Settore, finalizzati allo svolgimento di attività di interesse generale, ove possibile e funzionale, applica la disciplina vigente in materia di servizio civile universale.

Articolo 29
Volontari

1. Gli Enti del Terzo Settore, e comunque gli altri enti di cui all'articolo 5, comma 2 del presente Regolamento possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, secondo la disciplina prevista dagli articoli 17 e 18 del CTS.

2. L'attività dei volontari deve essere valorizzata nell'ambito dei progetti presentati in sede di co-progettazione, a valere sulla compartecipazione degli Enti del Terzo Settore**.**

CAPO V
COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONI COMUNALE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI

Articolo 30
Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Capo, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e sulla base delle finalità del presente Regolamento, di cui all'articolo 2, e dei principi contenuti nell'articolo seguente, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione comunale per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni , dando in particolare attuazione agli articoli 2, 3, 118 comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione e all'articolo 1, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento "Albo del Volontariato singolo" del Comune di Peschiera borromeo approvato il 27 ottobre 2016 con Delibera n. 27 ed in vigore dal 29 novembre 2016, le disposizioni del presente C si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione della stessa amministrazione.

3. Il presente Capo inoltre trova applicazione in tutti i casi in cui la collaborazione non può avvenire secondo quanto indicato al Capo IV del presente Regolamento ed in particolare agli articoli 55 e 56 del CTS.

Articolo 31
Principi generali per la collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione comunale e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
b) pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione comunale garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate; riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
c) responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
d) inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
e) pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
f) partecipazione dei bambini: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;
g) sostenibilità: l'Amministrazione comunale, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
h) proporzionalità: l'Amministrazione comunale commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
i) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
j) informalità: l'Amministrazione comunale richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge; nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
k) autonomia civica: l'Amministrazione comunale riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
l) prossimità e territorialità: l'Amministrazione comunale riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni".

Articolo 32
I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo successivo del presente Capo rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.

4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.

5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Articolo 33
Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.

3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
h) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza di quanto disposto dal presente Capo o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
j) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 48 e 49 del presente Capo;
k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
l) le modalità per garantire la sostenibilità di tutte le attività connesse con la realizzazione del patto;
m) gli strumenti per garantire la collaborazione fra i patti stipulati nel medesimo territorio.

4. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune.

Articolo 34
Disposizioni di carattere procedurale

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 118, ultimo comma della Costituzione.

2. L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da: assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino; consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio; garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l’Amministrazione comunale.

3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini, si individua un’unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell’amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa, è lo Sportello delle Associazioni,

e di seguito indicato come Ufficio competente, che raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, provvede alla tenuta di apposito registro, ne verifica il contenuto al fine dell'individuazione dell'Area di competenza e trasmette la documentazione al Responsabile di Area.
Il Responsabile dell'Area competente provvede alla individuazione e nomina del Responsabile del procedimento e lo comunica al soggetto proponente.

Il Responsabile del procedimento di amministrazione condivisa:

a) riceve la proposta di collaborazione avanzata dai cittadini attivi e ne verifica e valuta il contenuto;
b) se necessario, rispetto alle competenze richieste, si interfaccia e chiede supporto a eventuali diversi uffici;
c) cura la relazione con il/i cittadino/i attivo/i che hanno presentato la proposta di collaborazione;
d) si attiva nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione con il/i cittadino/i attivo/i, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
e) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
f) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto;

Articolo 35
Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'Ufficio secondo un modello che verrà messo a disposizione sul portale del Comune.

2. Il modello sul portale del Comune può contenere un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.

4. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

5. L'Ufficio identifica entro quindici (15) giorni il Responsabile di Area competente che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune.

6. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Responsabile di Area competente lo comunica ai proponenti entro quindici (15) giorni dalla sua designazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

7. Nel caso in cui il Responsabile di Area competente resti inerte, il Responsabile dell'Ufficio dell'amministrazione condivisa, anche su istanza dei cittadini attivi interessati, diffida il Responsabile di Area competente a concludere il procedimento entro ulteriori sette (7) giorni, scaduti i quali il Responsabile dell'Ufficio dell'amministrazione condivisa avvia una procedura di consultazione e confronto obbligatorio tra Responsabile di Area competente e cittadini attivi per raggiungere un'intesa chepreveda anche l'adeguamento del patto ordinario.

Articolo 36
Patti di collaborazione per la gestione condivisa di spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può avere a oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.

2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio pubblico, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi.

Articolo 37
Patti di collaborazione per la gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico

1. Il patto di collaborazione può avere a oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.

2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio privato ad uso pubblico, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.

4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio.

Articolo 38
Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.

3. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta all'Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.

4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all'Ufficio che pubblica sul portale del Comune l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Responsabile di Area competente alla sottoscrizione del patto di collaborazione, che svolge entro trenta (30) giorni dalla presentazione della proposta l'attività istruttoria. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di venti (20) giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduti i venti (20) giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.

5. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni.

6. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 3 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l'Ufficio o il Responsabile di Area competente può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando entro quindici (15) giorni dalla pubblicazione dell'avviso un'assemblea dei beni comuni.

7. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitarela formulazione di una proposta condivisa.

8. Il Responsabile di Area competente, verificato il rispetto di quanto disposto dal presente Capo e la fattibilità tecnica, predispone, entro dieci (10) giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera entro ulteriori trenta (30) giorni.

9. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Responsabile di Area competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

Articolo 39
Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 33 del presente Regolamento.

2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.

3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'Amministrazione comunale corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.

5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.

6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura o la rigenerazione di immobili, prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e valorizzazione del bene o alle attività di cui al comma 1.

8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventidi cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.

10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

Articolo 40
Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi e per la gestione condivisa di spazi pubblici e privati ad uso pubblico.

2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione comunale non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
b) l'attribuzione all'Amministrazione comunale delle spese relative alle utenze;
c) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

4. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, il Comune indica nel patto di collaborazione il particolare interesse pubblico.

Articolo 41
Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del Regolamento C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 33 del presente Regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) si tratti di iniziative occasionali;
b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

3. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 34 del presente Regolamento.

Articolo 42
Agevolazioni

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.

2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'Amministrazione comunale.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, lo stesso Comune può prevedere nel patto di collaborazione l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi

4. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, il Comune indica nel patto di collaborazione il particolare interesse pubblico.

Articolo 43
Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 44
Formazione

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale ispirata ai valori e principi generali del presente Regolamento.

2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

Articolo 45
Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Articolo 46
Comunicazione di interesse generale

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale del Comune.

2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:

a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere loscambio di esperienze e di strumenti;
c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei benicomuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 47
Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.

2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.

3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque allaconclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in sensostretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse disponibili ed utilizzate.

Articolo 48
Formazione per prevenire i rischi

1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

3. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

4. Il Comune può stipulare a beneficio dei cittadini attivi apposite polizze assicurative per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni. A tal fine, può esigere l'iscrizione a un albo pubblico dei cittadini attivi interessati.

Articolo 49
Riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni concordati tra l'Amministrazione comunale e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini, che si attivano per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni, rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Articolo 50
Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione comunale ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta (30) giorni dall'istanza, sottopone alle parti una propostadi conciliazione, di carattere non vincolante.

Articolo 51
Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione comunale e cittadini, le disposizioni del presente Capo devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni .

Articolo 52
Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

1. Al fine della corretta applicazione del presente Capo l'Amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

Articolo 53
Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente Capo potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presentidisposizioni.

CAPO VI
CONCESSIONE PATROCINI, BENEFICI ECONOMICI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI SU AFFISSIONI E ATTUAZIONE DI PATTI DI COLLABORAZIONI OCCASIONALI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Articolo 54
Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto già previsto nel Capo IV e V, il presente Capo, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, disciplina i criteri e le norme per la concessione da parte del Comune di Peschiera Borromeo a persone, gruppi, Enti pubblici e privati, Parrocchie e Associazioni di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, patrocini e attribuzione di benefici economici di qualunque genere.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano:

a) ai contributi economici erogati dal Comune a soggetti in ambito socio-assistenziale per il quale si rimanda ad apposito Regolamento Comunale;
b) ai contributi economici erogati dal Comune in materia di attuazione del diritto allo studio per il quale si rimanda ad apposita deliberazione di Consiglio Comunale e alla normativa di settore;
c) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali;
f) ai patrocini, benefici economici, contributi e collaborazioni con soggetti che non riconoscono e rispettano i principi, le norme e i valori della Costituzione italiana, repubblicana e antifascista, la quale vieta ogni forma di discriminazione basata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Articolo 55
Principi e finalità

1. La concessione di patrocini, di benefici economici, di contributi, di ulteriori agevolazioni e l'attuazione di patti di collaborazioni occasionali, oggetto del presente Capo, sono fondati sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione ed sono finalizzati a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento e il sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, sportiva, educativa, ambientale, di promozione del territorio o altro che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione comunale e che rispondono a

esigenze generali della comunità locale.

2. Attraverso le norme del presente Capo, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego di risorse pubbliche.

3. Le norme del presente Capo sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di patrocini, benefici economici, contributi, agevolazioni su affissioni e di attuazione di patti di collaborazioni occasionali garantendo l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la concessione e per la collaborazione, nonché il rispetto dei principi d'imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'articolo 12 della legge 241/1990 e s.m.i.;

4. In particolare la concessione di patrocini, benefici economici, contributi, agevolazioni su affissioni e l'attuazione di patti di collaborazione occasionali oggetto del presente Capo è finalizzata a:

a) promuovere attività ed eventi di pubblico interesse e utilità;
b) arricchire il tessuto culturale, sportivo, sociale, educativo e ricreativo del territorio e della comunità locale;
c) contribuire alla promozione della vita associativa e delle sue articolazioni pluralistiche;
d) contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale enaturale nonché delle tradizioni locali;
e) promuovere le pari opportunità, i valori della pace, della solidarietà, della legalità, delpluralismo, della cultura in genere;
f) sostenere attività, iniziative e progetti che possano favorire lo sviluppo economico del territorio;
g) favorire le iniziative inerenti alla formazione, all'istruzione e all'educazione;
h) favorire il conseguimento di altri scopi di promozione sociale e di volontariato;
i) favorire corretti stili di vita;
j) promuovere attività a contrasto della ludopatia;
k) promuovere il senso civico;
l) contrastare la violenza di genere.

Articolo 56
Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intendono per:

- Patrocinio: adesione del Comune a un'iniziativa, evento o manifestazione di particolare rilevanza per la collettività e per il territorio comunale o sovra comunale, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità conseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune o conseguente a un beneficio economico, contributo e collaborazione e che preveda la concessione dell'uso dello stemma araldico del Comune;
- Beneficio economico: l'attribuzione di benefici diversi dall'erogazione di denaro che preveda la temporanea fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, strutture, locali, impianti, attrezzature, allacciamenti a reti per la fornitura di elettricità, acqua o gas e/o comunque beni diproprietà comunale funzionali alla realizzazione e allo svolgimento dell'iniziativa e/o attività e/o progetto, la stampa di materiale pubblicitario o di fotocopie e ogni altra spesa o minore entrata a carico del bilancio comunale.
- Contributo: somma di denaro erogata a sostegno di attività e/o progetti rientranti nelle funzioni istituzionali dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività dal soggetto richiedente;
- Patto di collaborazione occasionale: l'organizzazione congiunta di eventi e attività che portino benefici e/o vantaggi alla comunità locale, in un'ottica di sussidiarietà tra soggetti terzi e Comune che ne detiene la titolarità.

Articolo 57
Settori di intervento

1. L'attuazione di patti di collaborazione occasionali è ammessa, a titolo esemplificativo, in diversi settori di intervento come negli esempi riportati, anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

a) promozione sociale e non profit: per l'organizzazione e la gestione di attività e di iniziative di promozione sociale e promozione del non profit;
b) istruzione e formazione: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo educativo e formativo;

c) cultura: per attività ed eventi culturali, allo scopo di accrescere la partecipazione e la consapevolezza critica dei cittadini e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città;
d) sport e tempo libero: per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore della promozione sportiva e della conoscenza dello sport;
e) tutela dell'ambiente: per attività e iniziative che promuovano la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio e accrescano l'educazione dei cittadini rispetto alle problematiche ambientali;
f) sviluppo economico: per l'organizzazione di iniziative ed eventi volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali e volti a promuovere Io sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica; per le attività volte a garantire la tutela degli utenti e deiconsumatori;
g) attività umanitarie e di sostegno alla pace: per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività di pace e di solidarietà;
h) promozione della legalità: per progetti e attività di promozione della legalità sia a livello culturale, per la diffusione di buone prassi, compreso il contrasto al gioco d'azzardo;
i) promozione del rispetto reciproco: per attività che promuovano il senso di appartenenza alla comunità, al rispetto dei beni comuni, alla diffusione del senso civico e ad azioni a contrasto della violenza di genere.

Articolo 58
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare di patrocini, benefici economici, contributi, agevolazioni su affissioni e di patti di collaborazione occasionali, così come specificati nel presente Capo, persone, Libere forme di partecipazione e di cittadinanza attiva, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, Enti pubblici e privati, ed in particolare Parrocchie e imprese e di seguito indicati nel loro insieme come beneficiari.

2. Nel caso di concessione di contributi a favore di Libere forme di partecipazione e di cittadinanza attiva e altri enti privati è necessario rispettare la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e quindi gli stessi devono rispettare tutte le condizioni di cui al Regolamento n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 e quanto disposto dall'articolo 31 del D.L. n. 69/2013, come integrato dalla Legge di conversione n. 98/2013 in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3. Non possono beneficiare di patrocini, benefici economici, contributi, agevolazioni su affissioni e patti di collaborazione occasionali i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici, di organizzazioni sindacali e i soggetti il cui rappresentante legale o il presidente svolga funzioni di Amministratore del Comune di Peschiera Borromeo.

4. I soggetti aventi scopo di lucro possono beneficiare di patrocini, benefici economici, contributi, agevolazioni su affissioni e patti di collaborazione occasionali esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
a) quando gli utili dell'iniziativa sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
b) a sostegno d'iniziative di particolare rilevanza e prestigio per la Città.

Articolo 59
Criteri generali per la concessione di patrocini, benefici economici, contributi, agevolazioni su affissioni e per l'attuazione di patti di collaborazione occasionali

1. La Giunta Comunale, visti i documenti di programmazione delle Consulte, di cui agli articoli 11, 12 e 13, annualmente approva, mediante uno specifico piano, gli eventi culturali, sportivi, commemorativi, ricreativi o di solidarietà che intende realizzare e che possono essere oggetto di patrocinio, beneficio economico, contributo, agevolazione su affissione o di patti di collaborazione occasionali, come meglio specificato in seguito, nei limiti delle disponibilità di bilancio e compatibilmente con le strutture a disposizione.

2. La Giunta può comunque approvare, con atto specifico ed in qualunque momento, l'erogazione di contributi o forme di collaborazione anche se non previsti e approvati attraverso i bandi e gli atti di cui ai punti precedenti nel rispetto dei documenti di indirizzo e di programmazione economico-finanziaria.

3. Non possono essere concessi patrocini, benefici economici, contributi, agevolazioni su affissioni e attuati patti di

collaborazione occasionali a soggetti che si trovino in una posizione di contenzioso nei confronti dell'Amministrazione Comunale, o vi si siano trovati nei precedenti cinque anni rispetto alla richiesta.

4. Non possono altresì essere concessi patrocini, benefici economici, contributi, agevolazioni su affissioni e attuati patti di collaborazione occasionali a soggetti che abbiano dimostrato mancanza di affidabilità, puntualità e diligenza nella rendicontazione e utilizzo di beni o risorse della comunità in occasione di precedenti patrocini, contributi o collaborazioni con il Comune.

5. In ogni caso lo stemma del Comune dovrà essere riportato nel materiale pubblicitario/informativo relativo all'iniziativa a cui il Comune contribuisce

Articolo 60
Concessione di Patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento dell'Amministrazione comunale a iniziative valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi e ritenute meritevoli per le loro finalità. (beneficiari richiamo articolo precedente)

2. Il patrocinio è concesso dall'Amministrazione comunale, con provvedimento del Sindaco, su proposta dell'Assessore competente, sulla base dei seguenti criteri:

a) beneficio nel mettere in relazione la Città di Peschiera Borromeo, rappresentata dal proprio stemma, con l'evento o il beneficiario;
b) prestigio o benefici per la cittadinanza;
c) coerenza dell'evento con le finalità istituzionali del Comune, e con gli strumenti di programmazione e pianificazione;
d) rilevanza per la comunità locale, valutata anche sul numero dei potenziali fruitori.

3. Il patrocinio è concesso alle condizioni del comma precedente senza alcun onere economico da parte del Comune.

4. La concessione di un beneficio economico, di un contributo economico o l'attuazione di un patto di collaborazione occasionale comporta obbligatoriamente anche la concessione del patrocinio senza alcun onere economico aggiuntivo da parte del Comune, fatto salvo quanto già determinato dalle concessioni determinate.

5. Il patrocinio di norma viene concesso per n. 1 (uno) singolo, specifico evento; può riguardare più eventi, se rientranti nella stessa iniziativa (es. rassegna, stagione, ecc.).

6. In nessun caso può essere concesso per iniziative a carattere politico.

7. Il beneficiario, per richiedere il patrocinio, presenta richiesta di norma sessanta (60) giorni prima dell'evento, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Peschiera Borromeo.

8. L'Amministrazione comunale, eseguita l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento e comunica la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione di patrocinio con protocollo d'uscita.

9. Il provvedimento di concessione del patrocinio stabilisce anche le condizioni specifiche per l'uso dello stemma comunale in relazione all'iniziativa patrocinata.

10. Il patrocinio è da intendersi concesso solo al ricevimento della comunicazione scritta, riportante gli estremi del provvedimento di autorizzazione. In nessun caso può applicarsi la formula del silenzio assenso.

11. Lo stemma comunale viene inviato al beneficiario in formato digitale e deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per l'evento oggetto del patrocinio. Il beneficiario è tenuto a utilizzare esclusivamente lo stemma inviato in formato digitale dall'Amministrazione comunale.

12. La stampa di ogni materiale pubblicitario/informativo, su cui viene apposto lo stemma comunale è a totale carico del beneficiario, come pure l'elaborazione grafica, salvo diverso accordo. La stampa e la diffusione del relativo materiale può avvenire solo a seguito dell'autorizzazione comunale. L'Ufficio competente del Comune può richiedere che vengano apportate modifiche o correzioni, da effettuarsi a cura del beneficiario.

13. L'Amministrazione comunale può valutare la possibilità di promuovere l'evento patrocinato, pubblicandolo sul portale istituzionale, sulle pagine "social" del Comune di Peschiera Borromeo o tramite qualsiasi altro canale comunicativo a proprio insindacabile giudizio.

14. Tutto il materiale pubblicitario/informativo relativo all'iniziativa deve recare lo stemma comunale con la seguente dicitura: "con il patrocinio della Città di Peschiera Borromeo".

15. Tutto quanto concerne l'evento patrocinato è a totale cura e responsabilità del beneficiario che dovrà adoperarsi per la buona riuscita dell'evento, anche sotto il profilo della tutela dell'immagine del Comune di Peschiera Borromeo.

16. L'Amministrazione comunale può unilateralmente ritirare la concessione del patrocinio, qualora ritenga che gli strumenti comunicativi dell'evento o le modalità di organizzazione e di svolgimento dello stesso possano incidere negativamente sull'immagine del Comune o che contrastino con quanto dichiarato in fase di richiesta del patrocinio.

17. In caso di utilizzo non autorizzato dello stemma si applicano le sanzioni indicate nel Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 61
Concessione di benefici economici

1. L'Amministrazione comunale può assegnare benefici economici opportunamente richiesti ove sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi indicati negli articoli 54, 55, 57, 58 e in particolare 59, commi 1 e 2.

2. Il beneficiario presenta, contestualmente alla richiesta di patrocinio, la richiesta di beneficio economico di norma sessanta (60) giorni prima dell'evento, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Peschiera Borromeo.

3. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, furto o distruzione del bene concesso in uso.

4. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, è obbligato a corrispondere all'Amministrazione comunale il valore economico del beneficio, fatto salvo, comunque, il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.

5. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del Codice Civile.

6. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di beni impianti e attrezzature di proprietà comunale.

7. Nel caso il beneficio economico consista nella concessione di utilizzo di attrezzature e di beni mobili di proprietà comunale, funzionali alla realizzazione e allo svolgimento dell'iniziativa e/o attività e/o progetto, il beneficiario e l'Ufficio competente del Comune sottoscrivono:
- il verbale di consegna in cui si attesta la tipologia dei beni consegnati e il relativo stato;
- il verbale di restituzione in cui si attesta la tipologia dei beni restituiti e l'assenza di mutamenti delle condizioni del bene così come indicati nel verbale di consegna.

8. Il beneficiario ha l'obbligo di pubblicizzare la concessione del beneficio da parte del Comune per Io svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare lo stemma comunale con la seguente dicitura: "con il contributo della Città di Peschiera Borromeo".

9. Qualora il beneficio economico rappresenti una minore entrata per l'Ente, Io stesso dovrà essere autorizzato con atto di Giunta.

Articolo 62
Concessione di contributi

1. L'Amministrazione comunale può assegnare contributi ove sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi indicati negli articoli 54, 55, 57, 58 e in particolare 59, commi 1 e 2 del presente Capo.

2. L'Amministrazione comunale, in applicazione dell'articolo 59 comma 1 del presente Capo, può promuovere annualmente un apposito avviso per la presentazione delle richieste di contributi attraverso la pubblicazione sul sito internet. L'avviso deve contenere i criteri di selezione e di contribuzione nel rispetto dei principi stabiliti agli articoli 2 e 54 del presente Regolamento.

3. Nella determinazione dei criteri di selezione, in coerenza con l'articolo 59, comma 1, l'Amministrazione Comunale favorisce le richieste presentate dalle Associazioni, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento iscritte all'ACA, in forma di rete e determinate nel rispetto dei principi stabiliti all'articoli 2 e 54 del presente Regolamento.

4. La richiesta di contributi, contestualmente alla richiesta di patrocinio, deve essere presentata dai beneficiari di cui all'articolo 58 di norma entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di presentazione delle richieste di contributi da parte del Comune.

5. Al fine del riconoscimento del contributo è obbligatorio che venga depositato presso l'Ufficio competente un rendiconto delle spese sostenute, in forma tale da consentire idonea verifica da parte dell'Ente.

6. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di pubblicizzare la concessione del medesimo per Io svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare Io stemma comunale con la seguente dicitura: "con il contributo della Città di Peschiera Borromeo".

7. Su specifica richiesta, è possibile che una somma non superiore al 50% del contributo previsto venga erogata come anticipo sulle spese; nel caso in cui le spese effettivamente sostenute e opportunamente rendicontate si rivelino inferiori a tale somma, il beneficiario dovrà restituire quanto non speso.

Articolo 63
Concessione di agevolazioni su affissioni

1. L'Amministrazione comunale determina agevolazioni in materia di tributi comunali legati all'affissione ove sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi indicati negli articoli 54, 55, 57, 58 e in particolare 59, commi 1 e 2. In particolare concede a titolo gratuito gli impianti di affissione ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 58, appositamente individuati dall'Amministrazione comunale.

2. L'autorizzazione all'affissione ha di regola durata settimanale prorogabile fino ad un massimo di ventuno (21) giorni in assenza di richieste di altri aventi diritto.

3. Gli impianti appositamente individuati di cui al comma precedente non possono essere utilizzati nei periodi di campagna elettorale per comunicazioni che abbiano, direttamente o indirettamente, attinenza con la competizione elettorale.

4. Gli impianti, di cui al comma precedente, sono costituiti da strutture metalliche atte a contenere manifesti di dimensioni non superiori a 70 cm per 100 cm e non inferiori a 29,7 cm per 42 cm (formato A3).

5. Il beneficiario presenta la richiesta di utilizzo degli impianti di affissione, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Peschiera Borromeo in cui si impegna ad affiggere autonomamente a proprie spese, e in forma ordinata le postazioni messe a disposizione, il materiale promozionale oggetto di affissione con le avvertenze di cui al comma 3, qualora i manifesti contengano propaganda a carattere ideologico nei limiti dei principi generali stabiliti dall'ordinamento giuridico. Alla domanda è obbligatorio allegare copia, o eventuale bozzetto, del materiale da affiggere.

6. L'autorizzazione viene rilasciata di norma immediatamente dall'ufficio comunale competente, previo accertamento da parte dello stesso dei requisiti di cui al comma 1. L'Ufficio competente dell'Amministrazione comunale indica nell'autorizzazione il numero e il luogo degli impianti e le postazioni assegnate.

7. Qualora pervengano richieste di affissione che ricadano nel medesimo periodo, l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale è rilasciata nel rispetto del seguente ordine di priorità di tipologia soggetti richiedenti: da Enti del Terzo settore; da soggetti che promuovono iniziative patrocinate dall'Amministrazione comunale; da soggetti iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni.

8. Qualora i beneficiari effettuino affissioni non autorizzate o abusive, l'Amministrazione Comunale può infliggere le seguenti sanzioni:

a) sospensione temporanea dell'affissione – da 1 a 3 mesi – in relazione alla gravità della violazione commessa e sua immediata rimozione;
b) in caso di recidiva si applicheranno le sanzioni previste dal titolo IV del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni", secondo il disposto del D.Lgs 507/93 con successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 64
Patto di collaborazione occasionale

1. Il Patto di collaborazione occasionale è attivato per realizzare eventi occasionali di natura culturale, sportiva, commemorativa, ricreativa o di solidarietà rispondenti alle esigenze generali della comunità. A tal fine, l'Amministrazione comunale opera, nel rispetto dei principi e delle finalità, di cui all'articolo 55 del presente Capo, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 58 del medesimo Capo, di seguito definiti genericamente come " Collaboratori".

2. La proposta di collaborazione, contestualmente alla richiesta di patrocinio, può essere presentata dai collaboratori di cui all'articolo 58 entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di presentazione delle proposte di collaborazione da parte del Comune.

3. Il Patto di collaborazione occasionale può essere richiesto anche dal Collaboratore attraverso la presentazione di una domanda scritta, tramite modulo disponibile on line sul portale del Comune di Peschiera Borromeo, in cui si indichi il tipo di evento e la finalità, evidenziandone i vantaggi per la cittadinanza nel rispetto dell'articolo 55 del presente Capo, la durata dell'attività di collaborazione, la modalità di svolgimento, i costi dell'iniziativa e le risorse disponibili. Entro trenta (30) giorni dalla presentazione della domanda, il Comune comunica l'esito della richiesta.

4. La collaborazione deve essere non a scopo di lucro.

5. Il Comune e il Collaboratore, nell'ambito della programmazione dell'evento, concerteranno le modalità di collaborazione nel rispetto degli esiti di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

6. La collaborazione, ai fini della tassa sulle pubbliche affissioni, è da intendersi evento comunale, pertanto non soggetto al pagamento.

7. Il Collaboratore dovrà operare con la massima sollecitudine a tutto quanto necessiti per la buona riuscita dell'evento, senza richiedere o pretendere compenso alcuno. Eventuali spese da sostenersi per la realizzazione dell'evento dovranno essere valutate e concordate preventivamente.

8. Qualora l'iniziativa per cui si dà luogo alla collaborazione comporti un costo per i partecipanti, sarà necessario verificare che detto costo si configuri come mera copertura delle spese senza dare luogo a lucro per gli organizzatori, o che il ricavato al netto delle spese venga devoluto in beneficenza.

TITOLO II
MODALITA' DELLA PARTECIPAZIONE

CAPO I
ASSEMBLEE PUBBLICHE

Articolo 65
Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante Assemblea, ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relativi alle diverse zone del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.

2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra Amministrazione e cittadini, quali, ad esempio:
a) l'istituzione o il funzionamento di servizi pubblici;
b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività.

Articolo 66
Convocazione – Iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'Assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, a seguito di decisione del Consiglio, della Giunta e su proposta dei Comitati cittadini di zona.

2. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.

3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'Assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:
a) Manifesti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata;
b) Comunicati alla stampa ed agli altri organi di informazione.

4. Alle assemblee il Sindaco invita il Presidente della Commissione consiliare competente per materia e l'Assessore delegato alla stessa, gli Assessori ed i Consiglieri comunali che risiedono nell'ambito della zona interessata, secondo le risultanze anagrafiche.

5. Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dal precedente articolo possono essere promosse ed organizzate da gruppi di cittadini, direttamente o attraverso le loro associazioni, nell'esercizio del diritto affermato dall'articolo 17 della Costituzione. I promotori dell'assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta o del Consiglio, precisando nell'invito l'argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione. L'invito è recapitato al Comune almeno sette (7) giorni prima di quello stabilito per la riunione.

6. Per l'effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma i promotori possono richiedere alla Giunta Comunale la concessione in uso del locale nel quale essi intendono tenere la riunione, individuato fra quelli di cui il Comune ha la disponibilità.

7. La Giunta, accertata previamente la corrispondenza delle finalità della riunione a quelle previste dal precedente articolo 21 provvede ad autorizzare l'uso del locale richiesto, verificata la disponibilità dello stesso per il giorno ed il luogo indicato, secondo le norme stabilite dal Regolamento di concessione in uso di palestre, spazi scolastici ed altri spazi comunali.

Articolo 67
Assemblee – Organizzazione e partecipazione Conclusioni

1. Le Assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione Comunale sono presiedute dal sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

2. All'Assemblea assiste un dipendente comunale designato dal Segretario Generale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al Presidente per il miglior svolgimento della riunione.

3. La partecipazione all'Assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dall'assemblea, su proposta del Presidente.

4. La conclusione dell'Assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il Presidente provvede a trasmetterne copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.

5. Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo che ha promosso l'Assemblea, per la valutazione e le eventuali decisioni conseguenti.

CAPO II
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Articolo 68
Istanze

1. Ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto Comunale ogni membro della comunità, ogni Comitato, Associazione, possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione. Dette istanze, formulate per iscritto ed inviate al Sindaco attraverso il Protocollo comunale, sono trasmesse a cura dell'Ufficio Comunale competente in copia, e per conoscenza, all'Assessore e al Servizio comunale competenti per materia.

2. Il Sindaco, sentito il parere dell'Assessore e del Responsabile del Servizio competente per materia, risponde a detta istanza nel termine di trenta (30) giorni. dalla data di acquisizione dell'atto da parte dell'ufficio competente. Trascorso questo termine è facoltà di ogni Consigliere comunale far proprio il contenuto dell'istanza ai sensi di quanto disposto dall'articolo 75, comma 3 dello Statuto Comunale.

Articolo 69
Petizioni

1. Ai sensi dell'articolo 76 dello Statuto Comunale tutti i membri della comunità possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi comunali competenti per materia in relazione all'oggetto della petizione (Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale) per sollecitarne l'intervento su questioni d'interesse generale o per esporre comuni necessità. Dette petizioni, formulate per iscritto e corredate da almeno 200 firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Peschiera Borromeo indicanti le generalità di almeno un cittadino che funga da portavoce e riferimento della petizione stessa, sono inviate, attraverso il Protocollo comunale, al Sindaco.

2. Il Sindaco cura l'iscrizione della petizione, completa dell'istruttoria dei competenti uffici, e la trasmette all'Organo comunale competente per materia in relazione all'oggetto della petizione (Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale), per la valutazione e l'eventuale adozione di decisioni conseguenti.

3. La risultanza dell'esame e l'eventuale adozione di provvedimenti deve avvenire entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della petizione; la risposta e/o l'adozione di provvedimenti deve essere comunicata in questo termine al cittadino, che funge da portavoce e riferimento della petizione stessa.

4. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi, è facoltà di ogni Consigliere comunale far proprio il contenuto della petizione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 76, comma 3 dello Statuto Comunale".

Articolo 70
Proposte

1. A' sensi dell'articolo 77 dello Statuto Comunale, possono essere avanzate al Sindaco proposte per l'adozione di Atti amministrativi, sottoscritte da 200 membri della comunità. Dette proposte, formulate per iscritto e corredate dalle 200 firme dei sottoscrittori, ed indicanti le generalità di almeno un cittadino, che funga da portavoce e riferimento della proposta stessa, sono inviate, attraverso il Protocollo comunale, al Sindaco.

2. Il Sindaco, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della proposta, cura l'audizione di una rappresentanza dei cittadini proponenti e che la proposta, completa dell'istruttoria dei competenti uffici e dei pareri previsti dall' articolo 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), venga sottoposta all'adunanza dell'Organo elettivo competente per la valutazione dell'atto.

3. L'Organo elettivo competente decide sulla proposta entro trenta (30) giorni dalla ricezione della stessa, convoca e adotta l'atto - in caso di valutazione positiva - nella prima adunanza prevista.

4. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi, è facoltà di ogni Consigliere Comunale far proprio il contenuto della proposta ai sensi di quanto disposto dall'articolo 77, comma 3 dello Statuto Comunale.

Articolo 71
Rispetto dei termini

1. Al fine di verificare il rispetto dei termini stabiliti negli articoli 65, 66 e 67, l'Ufficio Comunale di riferimento, rivolto al cittadino, svolgerà compiti di monitoraggio sulle istruttorie previste dai sopraccitati articoli, provvedendo ad informare gli interessati, a richiesta, sullo stato della procedura e sugli eventuali atti adottati.

CAPO III
CONSULTAZIONE MEDIANTE SONDAGGI DI OPINIONE

Articolo 72
Finalità e metodi

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 78 dello Statuto Comunale, per disporre di elementi di valutazione e di giudizio e per indirizzare le scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare dei sondaggi di opinione a mezzo di questionari o con i mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni .

2. Il sondaggio può essere richiesto con le procedure di cui al precedente articolo 67.

3. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa, sono approvati dal Consiglio Comunale che dispone il relativo impegno di spesa, in base al piano finanziario predisposto dalla Giunta ed alla attestazione di copertura emessa dal Capo Settore Finanziario.

4. La consultazione può essere effettuata nei confronti:

a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata od alla condizione, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
b) di un campione limitato, statisticamente rappresentativo della popolazione considerata, stabilita dal Consiglio Comunale, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi.

TITOLO III
REFERENDUM

CAPO I
REFERENDUM CONSULTIVO - NORME GENERALI

Articolo 73
Finalità

1. Il referendum consultivo è istituto di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto Comunale e dal presente Titolo.

2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto Comunale, all'articolo 81.

3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettorali individuati dall'articolo 85 dello Statuto Comunale esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 74
Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. In ogni anno possono essere ammessi, al massimo, n.3 referendum consultivi.

2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica, non in coincidenza con altre operazioni di voto.

3. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta (60) giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.

4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Articolo 75
Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto Comunale all'articolo 83, comma 5 rappresentati dal Comitato dei promotori.

2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Articolo 76
Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno n.100 elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da 5 di essi ed alla definizione del quesito che dovrà essere oggetto dei referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Sindaco convoca entro venti (20) giorni la Commissione composta come previsto all'articolo 82 dello Statuto, la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente Regolamento.

3. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta (30) giorni da quello di presentazione della richiesta.

4. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore ad un decimo (1/10) degli iscritti nelle liste elettorali e residenti del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente, come disposto dall'articolo 83, comma 5 dello Statuto.

5. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli rilasciati dalla Segreteria Comunale entro i trenta (30) giorni successivi alla pronuncia positiva della commissione di cui all'articolo 82 dello Statuto. Ciascuno di tali moduli deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Peschiera Borromeo - richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, comprensibile del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati alla Segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

6. Le firme sono apposte al di sotto del testo di quesito. Accanto alle firme devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il Comune e la data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o impiegato comunale incaricato dal Sindaco, oltre che dagli Assessori, dal Presidente del Consiglio e dai Consiglieri che abbiano comunicato la loro disponibilità. Le autenticazioni effettuate dal Segretario, dagli organi istituzionali o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

7. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro trenta (30) giorni da quello di ritiro dei moduli di cui al precedente comma 5. Il Segretario comunale, entro cinque (5) giorni, dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro sette (7) giorni. dal ricevimento degli atti.

8. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali e dei residenti del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dal precedente comma 4. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

9. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria chiede al Presidente l'iscrizione dell'argomento all'Ordine del Giorno della prima seduta del Consiglio Comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta, la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

10. Il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, e l'incarico al Sindaco di indire il referendum.

CAPO II
LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Articolo 77
Norme Generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte la maggioranza degli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 86 dello Statuto Comunale.

4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalla disposizione del T.U. 20.03.1967, n.223, e successive modificazioni.

5. Le operazioni relative ai referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

6. La Commissione di cui all'articolo 82 dello Statuto Comunale, verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della Legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

Articolo 78
Indizione del referendum

1. Il provvedimento di indizione è adottato dal Sindaco almeno sessanta (60) giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente articolo 76. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai Capigruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario comunale e a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

2. Entro il 45° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
b) il giorno e l'orario della votazione;
c) le modalità di votazione;
d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nella tessera elettorale;
e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

3. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

4. Il manifesto è pubblicato all’albo pretorio, negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione al doppio delle sezioni elettorali.

5. Tre copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione

Articolo 79
Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque (5) giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti ed altri mezzi.

CAPO III
ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Articolo 80
Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune, il quale si avvale dell'ufficio elettorale, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili dello stesso.

2. La Segreteria comunale, in coordinamento con l'ufficio elettorale del Comune, predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie.

Articolo 81
Le tessere elettorali

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto devono esibire la tessera elettorale istituita ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 120/99.

2. Le tessere non recapitate al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio elettorale del Comune dagli elettori medesimi a partire dal 5° giorno precedente la data delle operazioni di voto.

Articolo 82
L'ufficio di sezione

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori - dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente - e da un Segretario.

2. Fra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due (2) giorni prima con avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla Legge 8.03.1989, n.95, con successive modifiche ed integrazioni.

3. Entro il 30° giorno antecedente quello delle votazioni, il Presidente della Corte d' Appello,su richiesta del Sindaco, procede alla nomina dei presidenti delle sezioni elettorali, fra gli iscritti all'albo di cui alla Legge 21.03.1990, n.53. I presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della citata Legge 21.03.1990, n.53.

4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal DPR 10.3.97 con successive modifiche ed integrazioni per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Articolo 83
Organizzazione e orario delle operazioni

1. La sala delle votazioni è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30.03.1957, n.361.

2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6.00 del giorno della votazione. Dalle ore 6.00 alle ore 7.00 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal Capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

4. Le schede per i referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dall'articolo 78, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ciascuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio non oltre le ore 9,00.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (si o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si concludono alle ore 20,00. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Articolo 84
Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato da due scrutatori della seconda.

2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15,00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato e a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al 3° comma dell'articolo 34;
b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto, in due esemplari, apposito verbale dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre (3) giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque (5) giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal Regolamento;
b) ai Consiglieri comunali mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai Capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum;
c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum.

7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i 2 anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile

dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione; procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, l'onorario previsto dal precedente articolo 82, comma 4, maggiorato del 50%.

9. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario comunale all'Albo Pretorio del Comune, per quindici (15) giorni successivi.

CAPO IV
LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Articolo 85
Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, il quale predispone spazi appositamente allestiti, provvedendo nelle forme più economiche ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'Ente.

3. Gli spazi di cui al precedente articolo saranno individuati e delimitati sul territorio comunale, come di consuetudine durante le consultazioni elettorali, con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il 33° giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento il cui il Consiglio Comunale ha adottato le deliberazioni di cui al precedente articolo 33, che ne abbia fatto domanda entro il 34° giorno antecedente a quello delle votazioni, una superficie di centimetri 100x200;
b) a ciascun Comitato dei promotori dei referendum che ne abbia fatto domanda, una superficie di centimetri 100x200.

4. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dai precedenti comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) del comma precedente.

5. Per la disciplina della propaganda diretta ed indiretta si rimanda alla normativa generale vigente in materia di propaganda elettorale per quanto compatibile.

6. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati.

Articolo 86
Altre forme di propaganda - Divieti – Limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'articolo 6 della Legge 4.04.1956, n.212, nel testo sostituito dall'articolo 4 della Legge 24.04.1975, n.130, le facoltà dalla stessa riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori dei referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'articolo 9 della Legge 4.04.1956, n.212, nel testo sostituito dall'articolo della Legge 24.04.1975, n.130.

CAPO V
ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Articolo 87
Provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco chiede al Presidente l'iscrizione all'O.d.G. del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta (30) giorni dalla proclamazione dei risultati, dell'esito del referendum o dei referendum effettuati.

2. Quando il referendum è stato indetto ed ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale adotta motivate deliberazioni, come previsto dall'articolo 86, comma 2 dello Statuto Comunale.

Articolo 88
Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme previste dal presente Regolamento.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'oggetto del referendum, viene notificata, entro dieci (10) giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

CAPO VI
RESPONSABILITÀ ATTUAZIONE PROCEDURE REFERENDARIE

Articolo 89
Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal Regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente Regolamento.

Articolo 90
Scheda per il referendum

1. Il facsimile della scheda per il referendum sarà predisposto dall'Ufficio comunale di riferimento.

2. La scheda per il referendum è riprodotta in formato cm. 15x25, secondo le modalità di cui al precedente articolo 82, e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.

Articolo 91
Pubblicità

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di benefici economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 92
Abrogazione altri Regolamenti

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento vengono revocati i previgenti Regolamenti:

- Regolamento di Partecipazione approvato con delibera C.C. n. 42 del 5.7.2001 e in vigore dal 18.7.2001, successivamente modificato con delibera di C.C. n. 96 del 28.11.2005 e in vigore dal 23.01.2006, successivamente modificato con delibera di C.C. n. 23 del 29.05.2012 e in vigore dal 21.06.2012, successivamente modificato con delibera di C.C. n. 66 del 30.11.2015 e in vigore dal 26.01.2016, successivamente modificato con delibera di C.C. n. 22 del 03.05.2017 e in vigore dal 31.05.2017;
- Regolamento per la concessione patrocini, benefici economici, contributi e collaborazioni con soggetti pubblici e privati approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 06.03.2019;
- Regolamento per la disciplina e l'utilizzo degli spazi riservati alla pubblica affissione approvato con deliberazione di C.C. n. 41 del 05.7.2001.